#### Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

#### NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

# Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di studi sulla Citta' e il Territorio (SSCT)

(Emanato con D.R. n. 14/2014 del 08/01/2014, in vigore dal 16/01/2014)

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1 (Definizione)**

- 1. È istituita ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo la SCUOLA SUPERIORE DI STUDI SULLA CITTA' E IL TERRITORIO (SSCT), da ora in poi denominata Scuola Superiore.
- 2. La Scuola Superiore ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Ravenna.
- 3. Promuovono la Scuola Superiore e ad essa partecipano i Dipartimenti di:
  - a) Architettura DA;
  - b) Beni Culturali DBC;
  - c) Chimica "Giacomo Ciamician" CHIM;
  - d) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali DICAM;
  - e) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali BiGeA;
  - f) Storia Culture Civiltà DiSCi.
- 4. Confluiscono nella Scuola Superiore le attività della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, costituita con Decreto Rettorale rep. n. 1377/38400 del 29/06/2005.

## Articolo 2 (Finalità)

- 1. La Scuola Superiore:
  - a) si propone come punto di riferimento internazionale per gli studi, i progetti, le attività formative e culturali che hanno come oggetto la città e il territorio;
  - b) svolge una azione caratterizzata dall'integrazione di competenze afferenti a diverse discipline, che vengono riversate nel campo della ricerca applicata;
  - c) costituisce un luogo di raccordo tra il mondo del lavoro e il mondo accademico;
  - d) ha come principali settori di intervento: l'architettura, l'archeologia, l'arte, i beni culturali, l'ingegneria e le scienze ambientali.

#### 2. La Scuola Superiore svolge:

- a) attività di alta formazione, di ricerca applicata e di servizio, caratterizzate da un approccio multidisciplinare;
- b) funzioni di gestione e coordinamento delle attività proposte in collaborazione con i Dipartimenti interessati;
- c) programmi in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, Enti pubblici o privati.
- 3. Per il perseguimento delle sue funzioni la Scuola Superiore promuove e organizza:
  - a) corsi post-laurea, con particolare riguardo ai master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, di alta formazione e di formazione permanente, workshop e laboratori didattici;
  - b) attività di ricerca, con risvolti applicativi, sviluppata su istanza propria o proveniente dall'esterno;
  - c) convegni, seminari, lezioni magistrali e conferenze;
  - d) stage e tirocini destinati all'inserimento e aggiornamento professionale;
  - e) attività di supporto e coordinamento dei Dottorati di ricerca sui temi di competenza.
- 4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai punti precedenti, la Scuola Superiore è dotata di:
  - a) un Laboratorio sulla Città e il Territorio (LCT) che sviluppa attività di ricerca e fornisce consulenza e progettazione a privati, Enti e Istituzioni nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'innovazione edilizia;
  - b) un Archivio della Città Contemporanea (ACC) che raccoglie le testimonianze della trasformazione della città contemporanea mettendole a disposizione di studenti e ricercatori anche attraverso l'organizzazione di convegni ed esposizioni, la pubblicazione di materiali e di ricerche scientifiche;
  - c) una collana "Quaderni della Città e del Territorio" che ha un ruolo di testimonianza e di raccolta delle attività sostenute nel proprio campo disciplinare e si propone come spazio aperto ad ospitare contributi provenienti dall'esterno.

#### Articolo 3 (Rapporti con in Dipartimenti partecipanti)

 I Dipartimenti di Architettura (DA), Beni Culturali (DBC), Chimica "Giacomo Ciamician" (CHIM), Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA), Storia Culture Civiltà (DiSCi) che promuovono la costituzione della Scuola Superiore, possono affidare le attività formative, scientifiche, di servizio a carattere nazionale ed internazionale alla Scuola Superiore, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.

#### **CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

# Articolo 4 (Organi)

- 1. Sono organi della Scuola Superiore:
  - a) Direttore;
  - b) Consiglio.

## **Articolo 5 (Direttore)**

#### 1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti, in servizio nell'Ateneo, o fra i docenti in servizio nell'Ateneo. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, fra i componenti del Consiglio, in servizio presso l'Ateneo, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
  - a) rappresenta la Scuola Superiore;
  - b) presiede e convoca il Consiglio;
  - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
  - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione:
  - e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
  - f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
  - g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
  - h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

## **Articolo 6 (Consiglio)**

- 1. Il Consiglio è composto:
  - a) dal Direttore che lo presiede;
  - b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti, o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
  - c) dai Rappresentanti degli Enti di sostegno dell'Università in Romagna, che contribuiscono finanziariamente alle attività della Scuola Superiore.
- 2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
- 3. Il Consiglio:
  - a) designa il Direttore della Scuola Superiore a maggioranza assoluta dei propri componenti;

- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola Superiore e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;
- c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
- d) trasmette la programmazione delle attività formative e di ricerca, in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo, ai Dipartimenti partecipanti, alle Scuole interessate, agli Enti di sostegno e al Campus di riferimento;
- e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità della Scuola Superiore definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto;
- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di formazione e ricerca;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- I) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
- m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

#### **CAPO III – GESTIONE E RISORSE**

## Articolo 7 (Gestione)

- 1. Il modello gestionale applicato alla Scuola Superiore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. All'organizzazione della Scuola Superiore si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

# Articolo 8 (Risorse)

- 1. Il budget della Scuola Superiore è costituito da:
  - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
  - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della Scuola Superiore;
  - c) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche;
  - d) erogazioni liberali;
  - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
  - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

# **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

## Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Il Consiglio della Scuola Superiore può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
- 3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

\*\*\*